



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA

Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

**PENALIZZAZIONE PENSIONE ANTICIPATA
PER GLI/LE UNDER 62 ALLA CESSAZIONE
FINO AL 31/12/2017**

aggiornamento per Legge stabilità 2014

Nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30/10/2013 è stata pubblicata la LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125. di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 154° - Numero 255

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 ottobre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169)..... Pag. 1

Ministero della salute

DECRETO 3 giugno 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Paladin Duo». (13A08558)..... Pag. 17



In tale legge è riportato l'art.4-bis che stabilisce:

Art. 4 - bis



Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011,
riguardante profili pensionistici per la donazione di
sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità
e paternità

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".


Il nuovo testo dell'art.6-comma 2-quater- D.L. n.216/2011 pertanto risulta il seguente:

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2012, n. 48, S.O., come modificato dalla presente legge:

“2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”



AGGIORNAMENTO



L'art.1 comma 493 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) **in vigore dal 01/01/2014 prevede:**

493. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

in altre parole i 3 giorni mensili di permesso di cui all'art.33 legge 104/92 **SONO CONSIDERATI "EFFETTIVO SERVIZIO"**

**AL FINE DI CHIARIRE LA PORTATA DELLA NORMA
si ricorda che:**

La pensione anticipata 2014

potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di:

U O M I N I	D O N N E
42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

**requisiti da possedersi entro il 31 dicembre 2014
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)**

*Nel calcolo dell'anzianità contributiva sono utili tutti i periodi di effettivo servizio
quelli riscattati,ricongiunti,computati e gli accrediti figurativi.*

RIDUZIONE DELL'IMPORTO PENSIONE SE CON L'ETA' INFERIORE A 62 ANNI

*Sulla quota di trattamento RETRIBUTIVO relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1
punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età
di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore
di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non
sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi*

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
62		0,0000%
61	11	0,0833%
61	10	0,1667%
61	9	0,2500%
61	8	0,3333%
61	7	0,4167%
61	6	0,5000%
61	5	0,5833%
61	4	0,6667%
61	3	0,7500%
61	2	0,8333%
61	1	0,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
61		1,0000%
60	11	1,0833%
60	10	1,1667%
60	9	1,2500%
60	8	1,3333%
60	7	1,4167%
60	6	1,5000%
60	5	1,5833%
60	4	1,6667%
60	3	1,7500%
60	2	1,8333%
60	1	1,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
60		2,0000%
59	11	2,1667%
59	10	2,3333%
59	9	2,5000%
59	8	2,6667%
59	7	2,8333%
59	6	3,0000%
59	5	3,1667%
59	4	3,3333%
59	3	3,5000%
59	2	3,6667%
59	1	3,8333%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
59		4,0000%
58	11	4,1667%
58	10	4,3333%
58	9	4,5000%
58	8	4,6667%
58	7	4,8333%
58	6	5,0000%
58	5	5,1667%
58	4	5,3333%
58	3	5,5000%
58	2	5,6667%
58	1	5,8333%
58		6,0000%

NON VIENE APPLICATA LA SUDETTA "PENALIZZAZIONE"

limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva **entro il 31 dicembre 2017**, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da **prestazione effettiva di lavoro**, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria **nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.**
(vedasi D.L.31/08/2013, n. 101 approvato con modifiche dalla legge n.125 del 30/10/2013).

e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art.33 della legge 5 febbraio 1992,n.104"

art.1 comma 493 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147



RIASSUMENDO



LA PENALIZZAZIONE

VIENE APPLICATA SULLA 1^ E 2^ QUOTA DI PENSIONE (parte retributiva)

NON VIENE APPLICATA SULLA TERZA QUOTA (parte contributiva)

NON INTERESSA CHI HA GIA' COMPIUTO 62 ANNI di età ALLA CESSAZIONE

NON INTERESSA LE DONNE CHE OPTANO PER IL CALCOLO solo CONTRIBUTIVO

**NON INTERESSA QUANTI HANNO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE
ENTRO IL 31/12/2011**

L'INPS con messaggio n.219 del 04/01/2013 ha precisato:

5. Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età.

Com'è noto, ai soggetti iscritti al 31/12/1995, che accedono a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un'età anagrafica inferiore a 62 anni, è applicata, in base alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, una riduzione pari all'1% della quota retributiva di pensione maturata al 31/12/2011 per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.

Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, la predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:


- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Peraltro, il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la contribuzione tassativamente prevista nel comma 2-quater dell'articolo 6 possa essere compresa anche la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6; si conferma che **la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962** può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l'anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.

RIASSUMENDO



Coloro che cesseranno dal 01/09/2014 con l'attribuzione della

pensione anticipata

PER IL DIRITTO cioè per cessare dal servizio

sono utili tutti i periodi di effettivo servizio, quelli riscattati, ricongiunti, computati, le maggiorazioni e gli accrediti figurativi.

PER LA MISURA cioè per l'importo della pensione

sono utili tutti i periodi di effettivo servizio, quelli riscattati, ricongiunti, computati, le maggiorazioni e gli accrediti figurativi.

Non serve per il calcolo importo pensione il periodo "figurativo" dal 01/09/2014 al 31/12/2014 per raggiungere diritto pensione

Sulla parte contributiva della pensione non vengono valorizzate:

LE MAGGIORAZIONI CONVENZIONALI

In altre parole dal 01/01/2012 non comportano un aumento di pensione

né i 2 mesi invalidità sup.74%

per ogni anno successivo al 31/12/2011

né i 30gg o i 19gg o i 9gg di "prolungamento"

**per personale con versamenti in conto entrata del Tesoro
rispettivamente prima dell'anno scol.1977/78 o**

dall'anno scol.1977/78 o dall'anno scol.1978/79

e fino all'anno scol.1985/86 (vecchi inizi anno scolastico)

PER LA PENALIZZAZIONE cioè per la riduzione della pensione

**sono INFLUENTI PER GLI/LE UNDER 62
se inclusi nella contribuzione minima**

U O M I N I	D O N N E
42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

i seguenti periodi di NON EFFETTIVA PRESTAZIONE DI LAVORO:

PERMESSO PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD ESAMI
PERMESSO PER LUTTO FAMILIARE
PERMESSO RETRIBUITO 3 GIORNI PER ANNO SCOL. per motivi personali o familiari
PERMESSO PER MATRIMONIO
PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO
ASSENZA PER SCIOPERO
congedo straordinario per gravi motivi di famiglia in vigore fino al 03/08/1995
CONGEDO STRAORDINARIO PER MATRIMONIO in vigore fino al 03/08/1995
CONGEDO STRAORDINARIO PER ESAMI in vigore fino al 03/08/1995
CONGEDO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE CAMPAGNA ELETTORALE n vigore fino al 03/08/1995
ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO
periodi di riscatto laurea, di riscatto aspetativa per motivi familiari, di riscatto anno sabbatico ecc
periodi di riscatto dalla decorrenza giuridica nomina a quella economica
periodi di riscatto assenza facoltativa maternità fuori rapporto lavoro

PER LA PENALIZZAZIONE SONO INFLUENTI

periodi di lavoro privato ricongiunti art.2 legge n.29/79 di non effettivo lavoro (es.disoccupazione)

accredito maternità obbligatoria fuori rapporto lavoro

le maggiorazioni di 2 mesi per anno conseguenti ad invalidità superiore 74%

periodo " figurativo" dal 01/09/2014 al 31/12/2014 per raggiungere diritto pensione

FINO AL 31/12/2017 sono invece considerati effettivo lavoro

periodi di astensione obbligatoria per maternità

periodi per l'assolvimento degli obblighi di leva

periodi per infortunio

periodi per malattia

periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria

periodi per la donazione di sangue e di emocomponenti

i congedi parentali (ex facoltativa) di maternità e paternità NEI PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO

permessi mensili (3 giorni)previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992



dal 01/01/2018 anche i suddetti periodi sono INFLUENTI per la penalizzazione

Sono invece sempre considerati come EFFETTIVO LAVORO:

periodi riscattati perché il datore di lavoro non ha versato i contributi (messaggio INPS n.219/2013)

per analogia i periodi riscattati ex art.28 della legge 29.4.1976, n.177 SONO i servizi non di ruolo inferiori all'anno prestati presso lo Stato sprovvisti di contribuzione

POSSIBILI RIMEDI

Per evitare tale penalizzazione si può scegliere una delle seguenti possibilità:

1)rinviare la cessazione al compimento del 62°anno di età;

2)recuperare i periodi "penalizzanti" "quanto basta" con effettivo servizio e quindi IN PRATICA *rinviando la CESSAZIONE.*

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http ://](http://) per aprire il LINK)

Testo coordinato D.L. n.101/2013

<http://www.gazzettaufficiale.it>

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

<http://www.gazzettaufficiale.it>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

martedì 31 dicembre 2013

13.40.07